



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI FIRENZE

SOMMINISTRAZIONE FARMACI E FARMACI SALVAVITA

Su richiesta di molti docenti cerchiamo qui di chiarire i riferimenti normativi e le responsabilità del personale della scuola sulla somministrazione dei farmaci, per una scelta consapevole.

Intanto chiariamo che le Raccomandazioni del 2005 (ministro Moratti) e i successivi protocolli d'intesa regionali (l'ultimo per la Toscana è del 28/3/2014) si rivolgono SOLO alla somministrazione di farmaci "programmabili" e non a farmaci salvavita.

Come procedere per la somministrazione di un farmaco programmabile?

Il protocollo della Toscana dice chiaramente: *"La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un'attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione"*

Quindi occorre che l'autorizzazione del medico curante riporti:

1. nome e cognome dello studente;
2. stato di malattia dell'alunno;
3. nome commerciale del farmaco;
4. dose, modalità di somministrazione (e di conservazione), durata della terapia ;
5. la somministrazione indispensabile in orario scolastico.

Questi elementi sono spesso, *ma non sempre*, presenti nelle certificazioni.

Quello che invece manca è proprio la parte che ci sgryava di responsabilità penale e cioè:

- specificare se trattasi di farmaco indispensabile con indicazione del tempo concesso per la somministrazione.
- la dicitura di "non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco";
- la specificazione sulla "fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario";

L'assenza di uno degli 8 punti elencati espone il somministratore alla piena responsabilità penale perché va spontaneamente a sostituirsi al medico senza averne le competenze.

Sede Provinciale Firenze – via Capo di Mondo n.78

tel. 055/661744 fax 055/672. 226

www.gildafirenze.it sindacatogilda@gmail.com

Se è vero che il Dirigente scolastico deve chiedere la disponibilità del personale, è vero anche che questo non è tenuto a concederla e in tal caso il Dirigente deve programmare l'intervento dell'ASL o altri Enti per la salute .

**IL CASO DEI FARMACI SALVAVITA NON E' NEMMENO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA.
ECCO PERCHÈ.**

Per un salvavita la decisione deve essere presa lì per lì e solo il personale medico può fare una diagnosi. Infatti non è detto che uno stato di incoscienza o altro episodio siano per forza riconducibili ad una medesima causa pensata una volta per tutte.

Nemmeno un infermiere sarebbe autorizzato, salvo che non sia infermiere del 118 che gode di una deroga e nessun corso di primo soccorso può trasformarci in medici o infermieri. Al massimo ci fornisce i primi rudimenti di una rianimazione, di una bendatura e poco più ma mai la DISCREZIONALITA' E LA COMPETENZA TECNICA CHE SONO PREROGATIVA DI UN MEDICO.

Se però il medico curante, unitamente agli 8 punti elencati, descrivesse sintomi inequivocabili, la nostra responsabilità penale sarebbe affievolita perché equivarrebbe a ricevere una specie di ordine di servizio. Ma solo in questo caso.

Non a caso le Raccomandazioni e il protocollo della Toscana, già per i farmaci programmabili spiegano: *“Qualora, invece, a somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all'AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico”* Figuriamoci per un salvavita!

Ne deriva che il personale della scuola **non può autonomamente decidere** se sia il caso o meno di somministrare il farmaco (implica fare una diagnosi, cioè cognizione specialistica), né la quantità né la tempistica né l'urgenza perché queste scelte attengono al medico (cioè discrezionalità tecnica)

Invitando a non credere al ricatto dell'omissione di soccorso” (che si configura solo se l'evento viene ignorato e non si corre a chiamare il 118) esortiamo il personale a non cedere a pressioni senza aver riflettuto e senza essersi adeguatamente informato.

La Coordinatrice Prov.le Gilda/FGU

Silvana Boccara

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Sede Provinciale Firenze – via Capo di Mondo n.78

tel. 055/661744 fax 055/672. 226

www.gildafirenze.it sindacatogilda@gmail.com